

CONDANNATO IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA, SENTENZA N.1760 DEL IL 17 MAGGIO 2006

Il Consulente Tecnico d'ufficio che tarda senza alcuna ragione il deposito della consulenza, oltre che a ignorare l'importanza della funzione di giustizia cui è chiamato, viene meno ai doveri che allo stesso incombono a seguito dell'accettazione dell'incarico. Per questo motivo, se a causa di questa negligenza, il ministero della giustizia è stato costretto a rifondere il danno per equa riparazione a causa dell'eccessiva durata del processo, ai sensi della cosiddetta legge Pinto, il relativo danno patrimoniale subito dall'amministrazione giudiziaria deve essergli addebitato per colpa grave. E' quanto ha stabilito la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Sicilia, nella motivazione della sentenza n.1760 depositata il 17 maggio 2006, con la quale ha riconosciuto colpevole del danno erariale causato al ministero della giustizia, un geometra che, nominato consulente tecnico d'ufficio in un procedimento civile, ha ritardato per ben sei anni, fino a quando non gli è stato revocato l'incarico, la redazione della perizia. Ritardo ingiustificato che ha così attivato la procedura di equa riparazione ex legge n.89/2001 da parte dei ricorrenti, che si sono visti risarcire il danno di 4000 euro. Somma versata dall'amministrazione giudiziaria che però il collegio della magistratura siciliana ha ritenuto addebitare al negligente comportamento del consulente tecnico.

Il C.T.U., si legge nella sentenza, che pur avendo avuto fissato il termine del deposito entro 90 giorni dal relativo giuramento, ha messo in atti una intollerabile stasi, costringendo il giudice istruttore a disporre ripetuti rinvii.